Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 2 luglio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1943-XXI, n. 563.

Provvidenze a favore dell'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Vista la legge dei diritti erariali sugli spettacoli approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3276, e disposizioni successive;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di adottare provvedimenti finanziari intesi a consentire all'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera in Roma i mezzi per una normale gestione degli spettacoli lirici nel maggiore teatro dell'Urbe;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli enti di diritto pubblico e privato, che hanno la loro sede principale in Roma, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni dei rispettivi statuti e regolamenti, ad assumere l'impegno di versare un contributo annuale a favore dell'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma per una somma complessiva annua non superiore a due milioni.

Art. 2.

I suddetti enti, riuniti in consorzio, hanno facoltà di nominare un loro rappresentante nel Comitato di cui all'art. 6 del R. decreto 4 maggio 1942-XX, n. 718.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 non possono essere stabiliti per un periodo superiore ad un triennio e s'intendono rinnovati nella stessa misura per eguale periodo qualora i consorziati non diano comunicazione all'Ente di voler ridurre il contributo o di voler recedere dal consorzio almeno sei mesi prima della scadenza del periodo per il quale è stato assunto l'impegno.

Art. 4.

A favore dell'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera è istituito un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti nella provincia di Roma per gli spettacoli e trattenimenti di che al titolo I della legge 30 dicembre 1923-II, n. 3276, ed al R. decreto-legge 2 ottobre 1924-II, n. 1589, modificato dal R. decreto 10 maggio 1925-III, n. 624, e dal R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1617, eccezione fatta per gli spettacoli di prosa e per le corse di qualunque genere e con qualunque mezzo effettuate.

Il diritto addizionale, di cui al precedente comma, è determinato nella misura di lire 2 per ogni 100 lire dei prezzi e viene riscosso, per conto dell'Ente accennato, contemporaneamente ed in aggiunta, al diritto erariale.

Per quanto riguarda, peraltro, gli spettacoli e trattenimenti sportivi, di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 3276, esclusi quelli di cui al 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1943-XXI, n. 86, il diritto addizionale del 2 per cento è compreso nell'aliquota del 15 per cento, stabilita col detto articolo.

Per i palchi di proprietà privata, di cui all'art. 13 della citata legge 30 dicembre 1923-II, n. 3276, il diritto addizionale in parola viene riscosso contemporaneamente ed in aggiunta al diritto erariale, nella proporzione di una lira per ogni cento lire dei prezzi.

Art. 5.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni per quanto riguarda la competenza per la riscossione del diritto addizionale predetto, che sarà effettuata per conto dello Stato, dall'Ente italiano per il diritto d'autore, giusta la convenzione 15 dicembre 1937-XVI, approvata con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 68, modificata con la convenzione 22 gennaio 1942-XX, approvata con la legge 26 marzo 1942-XX, n. 308.

Tale diritto sarà versato al competente capitolo del bilancio dell'entrata ed il pagamento all'Ente, dedotto il cinque per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione, sarà effettuato a cura dello Stato, alla fine di ciascun semestre con imputazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Del Comitato di assistenza al presidente dell'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera di cui all'art. 6 del R. decreto 4 maggio 1942-XX, n. 718, fa parte di diritto un rappresentante del Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 e nel quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — POLVERELLI

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, foglio 11. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 maggio 1943-XXI, n. 564.

Estensione a favore dei pensionati residenti in Libia delle disposizioni della legge 4 agosto 1942-XX, n. 969, contenente norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni iscritte negli Uffici del Tesoro dell'Africa italiana, nonchè per il pagamento delle pensioni iscritte presso gli Uffici del Tesoro del Regno, i cui titolari si trovino nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenute la necessità e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 4 agosto 1942-XX, n. 969, con le modificazioni ad esse apportate dagli articoli seguenti sono estese:

a) alle persone di famiglia, residenti nel Regno o nei Possedimenti dell'Egeo, dei titolari di pensioni iscritte presso gli Uffici del Tesoro della Libia, che si trovino residenti in tale territorio o in territori di Stati nemici o di Stati che non sono in relazioni diplomatiche con l'Italia;

b) ai titolari, residenti in Libia, delle pensioni iscritte in uno degli Uffici provinciali del Tesoro del Regno o dei Possedimenti dell'Egeo;

c) ai titolari, rientrati nel Regno, delle pensioni iscritte negli Uffici provinciali del Tesoro della Libia.

Art. 2.

Fra il terzo e il quarto comma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1942-XX, n. 969, è aggiunto il seguente comma:

« Ove l'assegno provvisorio sia da concedere direttamente ai soli figli minori del beneficiario, la misura sarà determinata al cinquanta per cento, al quaranta per cento, od al terzo, quando il numero dei minori sia rispettivamente di quattro o più, di tre, di due od uno, con diritto di accrescimento soltanto in quest'ultimo caso fra i compartecipi, e finchè permanga in essi il diritto al godimento dell'assegno, secondo le norme della vigente legislazione sulle pensioni ».

Fra il quarto e il quinto comma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1942-XX, n. 969, è aggiunto il seguente comma:

« Nei riguardi della liquidazione, le Amministrazioni centrali hanno facoltà di adottare, anzichè la procedura ordinaria, quella speciale più semplice per la liquidazione delle pensioni provvisorie e degli acconti sulle pensioni di guerra ».

Art. 3.

All'art. 3 della legge 4 agosto 1942-XX, n. 969, viene aggiunto il seguente comma:

« In luogo del conto corrente speciale di cui al citato articolo, può essere anche emesso, con lo stesso numero di iscrizione, un duplicato del conto originario, senza che occorra alcuna procedura preventiva di liquidazione ».

Art. 4.

L'art. 4 della legge 4 agosto 1942-XX, n. 969, è sostituito col seguente:

« Sugli assegni provvisori liquidati a favore delle persone di famiglia, resta sospesa l'applicazione di tutte le ritenute di carattere straordinario, meno quella per l'assegno alimentare dovuto alla moglie separata legalmente per colpa di lei e agli altri parenti ed affini di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile.

« Il pagamento di tale assegno è disposto dalla competente Amministrazione centrale, mediante l'emissione di uno speciale conto corrente provvisorio, dandolo in carico alla Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del Tesoro - della provincia, in cui l'assegnatario ha la residenza.

« Qualora la moglie del pensionato sia legalmente separata non per sua colpa, ad essa compete l'assegno provvisorio di cui all'art. 1 ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 119. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI, n. 565.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale « L. Montini » di Campobasso.

N. 565. R. decreto 1° aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale « L. Montini » di Campobasso, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 17 maggio 1943-XXI, n. 566.

Dichiarazione di monumento nazionale della storica caserma « Maggiore Giuseppe Beleno » esistente nella Cittadella di Alessandria.

N. 566. R. decreto 17 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la storica caserma « Maggiore Giuseppe Beleno » esistente nella Cittadella di Alessandria, alla quale si ricollegano molti ricordi del nostro Risorgimento, viene dichiarata monumento nazionale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI, n. 567.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « A. Bassi » di Lodi (Milano) ad accettare una donazione.

N. 567. R. decreto 1° aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « A. Bassi » di Lodi (Milano) viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli di Stato del valore nominale di lire seimila (L. 6000) fatta dalla signora Natalina Terzaghi ved. Maisetti allo scopo di istituire una borsa di studio intitolata « Prof. arch. cav. Gandino Maisetti ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Inquadramento sindacale del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova e dei relativi dipendenti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1, comma 1°, della legge 16 giugno 1938, n. 1303, che prevede l'inquadramento sindacale degli enti pubblici che operano nel campo della produzione;

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova;

Considerato che il Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova provvede, fra l'altro, alla costruzione e manutenzione delle opere, magazzini ed impianti portuali ed alla gestione dei magazzini generali e di tutte le operazioni di deposito, imbarco e sbarco delle merci, attività che debbono intendersi concretate in regime di concorrenza in quanto, in genere, non inibite a privati imprenditori;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Decreta:

Fermo restando il disposto dell'art. 4, n. 11, e dell'art. 8, n. 4, del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931, le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti sono autorizzate a procedere all'inquadramento sindacale del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova per quanto si attiene, rispettivamente, alle attività industriali e commerciali svolte dal predetto Consorzio.

Fermo restando il disposto dell'art. 5, n. 19, e dell'art. 9, n. 2, del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931, le Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria e dei lavoratori del commercio sono autorizzate a procedere all'inquadramento sindacale dei dipendenti del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, con riferimento all'inquadramento dei settori produttivi del Consorzio effettuato dalle Confederazioni dei datori di lavoro.

Le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti e quelle dei lavoratori dell'industria e del commercio prenderanno concreti accordi per la limitazione delle rispettive competenze organizzative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(2261)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Inquadramento sindacale del Provveditorato al porto di Venezia e dei relativi dipendenti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1, comma 1°, della legge 16 giugno 1938, n. 1303, che prevede l'inquadramento sindacale degli enti pubblici che operano nel campo della produzione;

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale del Provveditorato al porto di Venezia;

Considerato che il Provveditorato al porto di Venezia provvede, fra l'altro, alla gestione, alla manutenzione ed alla costruzione dei magazzini portuali per il deposito delle merci e dei mezzi meccanici per lo sbarco, l'imbarco, il trasbordo ed il trasporto delle merci stesse: attività queste che non essendo per disposizione di legge, inibite a privati imprenditori, devono considerarsi svolte in regime di concorrenza;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Decreta:

Fermo restando il disposto dell'art. 4, n. 11, e dell'art. 8, n. 4, del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931, le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti sono autorizzate a procedere all'inquadramento sindacale del Provveditorato al porto di Venezia per quanto riguarda, rispettivamente, le attività di natura industriale e commerciale svolte dal predetto.

Fermo restando il disposto dell'art. 5, n. 19, e dell'art. 9, n. 2, del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931, le Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria e del commercio sono autorizzate a procedere all'inquadramento sindacale dei dipendenti dal Provveditorato al porto di Venezia, con riferimento all'inquadramento dei settori produttivi del Provveditorato effettuato dalle Confederazioni dei datori di lavoro.

Le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti e quelle dei lavoratori dell'industria e del commercio prenderanno concreti accordi per la limitazione delle rispettive competenze organizzative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(2260)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1943-XXI.

Cessazione del sig. Confalonieri Umberto dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 139851 in data 26 maggio 1942-XX, col quale il sig. Confalonieri Umberto fu Alfredo venne nominato rappresentante alle grida del sig. Magnoni Mario fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 11 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto sig. Confalonieri Umberto rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio Magnoni Mario;

Decreta:

Il sig. Umberto Confalonieri fu Alfredo cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Mario Magnoni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2241)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1943-XXI.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e condizioni speciali di polizza presentate dalla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Trieste:

1) tariffa mista ordinaria, a premio annuo, abbinata ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948 relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in titoli ad un termine prestabilito se a tale epoca l'assicurato è in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza, e relative condizioni speciali di polizza;

2) condizioni speciali di polizza per le assicurazioni miste ordinarie abbinate parzialmente alla sottoscrizione di buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948.

Roma, addì 26 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BACCARINI

(2259)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha rimesso in data 18 corrente alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, che ha autorizzato l'emissione di buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premio.

(2282)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 30 giugno 1943-XXI - N. 120

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,[illegible]2	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canada (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,110[illegible]	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,925
Id. 3,50 % (1902)	86,50
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	90,975
Redimib. 3,50 % (1934)	80,25
Id. 5 % (1936)	95 —
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,90
Id. 5 % (1949)	92,90
Id. 5 % (15-2-50)	92 —
Id. 5 % (15-9-50)	92,15
Id. 5 % (15-4-51)	92,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	684711	5.670 —	Cappa *Camilla* fu *Giovanni-Roberto*, nubile, dom. a Mortara (Pavia).	Cappa *Maria-Rosa-Giuseppa-Camilla* fu *Roberto-Giovanni*, nubile, dom. a Mortara (Pavia).
Id.	729163	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	671717	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 %	369	400 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	15855	287 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13703	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	63996	3.500 —	Cappa *Camilla* fu *Roberto*, nubile, dom. in Mortara (Pavia).	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	845611	192,50	Pezzella Anna fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Gerotta Anna* ved. Pezzella, dom. a Carditello di Cardito (Napoli).	Pezzella Anna fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Gerotto o Gerotta Emilia* ved. Pezzella, ecc., come contro.
Id.	465366	31,50	Mongino *Antonio* fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Girodo *Aurelia* di Antonio ved. Mongino, dom. a Tavagnasco (Torino).	Mongino *Antonio Luigi* fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Girodo *Maria-Aurelia* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	391670	52,50	Gambotto *Attilio* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova	Gambotto *Italo-Attilio* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	365886	35 —	Rauso Mario fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Pugliese *Cristina* dom. a S. Maria Capua Vetere (Caserta) vincolata d'inalienabilità fino al raggiungimento della maggiore età del titolare	Rauso Mario fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Pugliese *Maria Cristina*, ecc., come contro.
Id.	187165	175 —	Caraccio *Felicita* di Antonio, nubile, dom. a Bioglio (Novara).	Caraccio *Maria-Felicita* di Antonio, ecc., come contro
Id.	194308	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	149205	140 —	Caraccio *Felicita* del vivente cav. Antonio, ecc. come sopra.	Come sopra.
Id.	164601	17,50	Gatti *Costanza*, *Marcella*, Francesco-Giuseppe e Giovanni-Pietro fu Carlo-Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Zoppi Giacinta fu Giuseppe, dom. a Nizza Monferrato (Alessandria).	Gatti *Margherita-Felicita-Costanza*, *Marcellina*, Francesco-Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	238754	52,50	Gatti Francesco Giuseppe, *Giovanni-Giuseppe*, *Costanza* e *Marcella* fu Carlo Domenico, minori, ecc., come sopra.	Gatti Francesco-Giuseppe, *Giovanni-Pietro*, *Margherita-Felicita-Costanza* e *Marcellina* fu Carlo-Domenico, ecc., come sopra.
Id.	660757	206,50	Ottaviano *Chiarina* di *Enrico*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino.	Ottaviano *Chiara* di *Michele*, minore, ecc., come contro.
Id.	148730	420 —	Bertoldi Michelangelo fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luigia* fu Giulio-Giorgio, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi Michelangelo fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luisa*, ecc., come contro.
Id.	149677	7 —	Bertoldi Michel Angelo fu avv. Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luigia* ved. Bertoldi, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi Michel Angelo fu avv. Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luisa*, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	110629	1.050 —	Chiodi Margherita fu *Giorgio*, moglie di Carlino Angelo fu Carlo, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi Margherita fu *Giulio-Giorgio*, ecc., come contro.
Id.	202456	35 —	Chiodi Luisa fu *Giorgio*, ved. di Bertoldi Matteo, dom in Ivrea (Torino).	Chiodi Luisa fu *Giulio-Giorgio*, ecc., come contro.
Id.	204984	280 —	Chiodi *Luigia* fu Giulio, ved. di Matteo *Bertoldo*, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi *Luisa* fu Giulio, ved. di Matteo *Bertoldi*, ecc., come contro.
Id.	223133	140 —	Bertoldi *Maria-Dorina* fu Matteo, nubile, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria* fu Matteo, ecc., come contro.
Id.	209534	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1902)	35502	1.890 —	Favetti di Bosses Luigia Antonia Vittoria fu Cesare, ved. di Manzi *Ettore*, dom. in Torino.	Favetti di Bosses Luigia Antonia Vittoria fu Cesare, ved. di Manzi *Edoardo Antonio Matteo Ettore*, dom. in Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	790302	199,50	Ielpo *Pasqualina* fu Sebastiano, moglie di Coino Filippo, dom. a Lauria Superiore (Potenza), con vincolo dotale.	Ielpo *Maria-Pasqualina* fu Sebastiano, ecc., come contro.
Id.	795196	455 —	Alassa *Carolina* fu Giuseppe, ved. di Lusso Carlo, dom. a Tetti Costantino, frazione del comune di Chieri (Torino).	Alassa *Carlotta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	252035	770 —	Papaleo Vincenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Bova *Carmela* fu Giuseppe, ved. Papaleo Domenico, dom. a Catanzaro.	Papaleo Vincenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Bova *Barbara Carmela*, ecc., come contro.
Id.	400894	560 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	42150	17,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	51591	315 —	Falciola Teresa fu Giuseppe, moglie di Tagini Pietro, dom. in Asti (Novara). L'usufrutto vitalizio spetta a Falciola *Elisabetta* fu Giuseppe, ved. di Falciola Giuseppe, dom. in Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Falciola *Maria-Elisabetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	185667	1.228,50	Giampaolo *Virgilia* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Buonanotte (Chieti).	Giampaolo *Virginia* di Luigi, ecc., come contro.
Id.	520203	297,50	Spadoni Alfonsina fu *Paolo*, nubile, dom. a Lesa (Novara).	Spadoni Alfonsina fu *Pietro*, ecc., come contro.
Id.	237921	52,50	Failla *Antonio* di Salvatore, dom. in Nicosia (Enna), vincolata a favore della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena per cauzione del titolare quale agente di custodia.	Failla *Antonino* di Salvatore, ecc., come contro.
Id.	356462	91 —	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Cafiero *Laura* fu Pasquale, ved. di Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Cafiero *Laura* fu Pasquale ved. di Gargiulo Andrea dom. a S. Agnello.	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Cafiero *Maria-Laura* fu Pasquale, ved. di Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Cafiero *Maria-Laura*, ecc., come contro.
Id.	279786	157,50	Antozzi Francesco fu Giovanni, dom. in Broni (Pavia).	Antozzi Francesco fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Cagnoni Cesarina fu Pietro, ved. Antozzi Giovanni*, dom. in Broni (Pavia).
Id.	515746	1.200,50	Marchisio Maria-Luigia fu Edoardo, moglie di Armando Michele fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Rosetti *Francesca-Isabella* fu Michele, dom. a Garlasco (Torino).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Rosetti *Isabella-Francesca* fu Michele, ecc., come contro.
Id.	426000	700 —	Pellerano Agostino fu Gerolamo, dom. in Santa Margherita Ligure (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di Fontana *Ester* fu Giovanni, nubile, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Fontana *Emma* fu Giovanni, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	503403	350 —	Granello Giovanni-Battista-Bernardo fu Antonio dom a Genova, vincolata d'usufrutto a favore di Luxardo *Maria Teresa* fu Luigi ved di Granello Antonio, dom in S Margherita Ligure (Genova)	Come contro, con usufrutto a favore di Luxardo *Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	427000	525 —	Giocoli Margherita Bianca di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre dom a Roma con usufrutto vitalizio a favore di Giocoli Margherita fu *Nicola* ved di Palazzo Giuseppe, dom a S. Arcangelo (Potenza.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Giocoli Margherita fu *Vito Nicola*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	186829	2.000 —	Seminario Diocesano di Chieti, con usufrutto vitalizio a favore di Polvineo *Sofia* fu Carlo, dom. a Chieti	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Polvineo *Domenica-Sofia* fu Carlo dom. a Chieti
P. R. 3,50 %	503404	525 —	Granello Rosa Margherita Teresa fu Antonio ved Luxardo, dom a Santa Margherita Ligure (Genova), vincolata d'usufrutto a favore di Luxardo *Maria Teresa* fu Luigi, ved di Granello Antonio, dom in S. Margherita Ligure (Genova).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Luxardo *Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1874)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali di interessi su certificati del Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 88

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute nn 27, 28, 29, 30, 31 relative alle rate semestrali d'interessi scadute al 1° luglio 1940, 1° gennaio e 1° luglio 1941, 1° gennaio e 1° luglio 1942 appartenenti ai certificati del Cons 3,50 % n 212449 e n. 218445 rispettivamente dell'annua rendita di L. 87,50 e di L. 70, intestati ad Antoniotti Caterina fu Bernardo minore sotto la patria potestà della madre Coda Zabetta Anna vedova Antoniotti domiciliata in Cossila (Novara)

Ai termini dell'art 4 del R decreto 19 febbraio 1922, n 366 e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si rende noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di dette rate semestrali mediante buono a favore degli aventi diritto

Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1873)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella 3ª categoria delle opere idrauliche per la sistemazione del torrente Nevola (Ancona)

Con decreto Reale 14 dicembre 1942-XXI registrato dalla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 8, foglio 353, sono state classificate nella 3ª categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Nevola, nel tratto compreso tra il ponte della provinciale detta delle Selve in prossimità del passo Ripe ed il suo sbocco nel fiume Misa della lunghezza di circa km 2.700, nonchè quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Misa nel tratto compreso tra il ponte de la strada consorziale Jesi-Ostra Vetere, in prossimità del molino Apolloni ed il limite superiore del tronco le cui opere sono state già classificate in 2ª categoria, della lunghezza di circa km 8,200, come risulta dalla corografia 26 agosto 1941-XIX a firma dell'ing capo dell'Ufficio del genio civile, richiamato nel decreto medesimo.

(2233)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Cremona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Luciano Guida è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Cremona.

(2113)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Bari

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Arezzo Pietro è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Bari.

(2114)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Como

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Carati Giovanni è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Como.

(2104)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.